



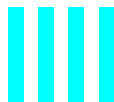
I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 88



PROVINCIA DI PADOVA



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PROVINCIALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)



Approvato con D.C.P. 11.10.2016 n. 11 reg.e aggiornato con D.C.P. 3.03.2025 n. 6 di reg.



Provincia di Padova

Regolamento Comitato Tecnico Provinciale V.I.A.

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO PROVINCIALE V.I.A.

ART. 3 – FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO V.I.A.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO TECNICO V.I.A.

ART. 5 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO V.I.A.

ART. 6 – REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE DEL COMITATO TECNICO V.I.A.

ART. 7 – INCHIESTA PUBBLICA

ART. 8 – DIMISSIONI DI COMPONENTI

ART. 9 – DURATA DELL'INCARICO

ART. 10 – REVOCA E DECADENZA DELL'INCARICO

ART. 11 – INCARICHI A ESPERTI ESTERNI AL COMITATO TECNICO V.I.A.

ART. 12 – COMPENSO PER I COMPONENTI ESPERTI DEL COMITATO TECNICO V.I.A.

ART. 13 – ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

ART. 14 – NORME DEONTOLOGICHE



Provincia di Padova

Regolamento Comitato Tecnico Provinciale V.I.A.

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico provinciale per la valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, dell'articolo 10 comma 1 e dell'articolo 11 della L.R. n. 12 del 27 maggio 2024.

ART. 2 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO PROVINCIALE V.I.A.

1. I componenti del Comitato tecnico provinciale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito chiamato Comitato tecnico V.I.A., sono nominati con provvedimento del Presidente della Provincia.
2. Il Comitato tecnico V.I.A. è presieduto dal Dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela ambientale (nel seguito definito Presidente) ed è composto dai seguenti soggetti aventi diritto di voto:
 - a) dal Responsabile dell'Ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale;
 - b) dal Direttore del Dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) o da funzionario da lui delegato;
 - c) da undici componenti di comprovata esperienza professionale esperti in analisi e valutazione ambientale in una o più delle seguenti materie, nominati dal Presidente della Provincia:
 1. ambiente (aria, acqua, clima);
 2. pianificazione territoriale e urbanistica;
 3. tutela dei beni culturali e del paesaggio;
 4. infrastrutture e mobilità;
 5. tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
 6. tutela dell'assetto agronomico e forestale;
 7. difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
 8. salute ed igiene pubblica;
 9. inquinamento acustico e agenti fisici;
 10. impianti industriali e analisi dei rischi di incidenti industriali;
 11. interventi idraulici e modellistica idraulica.
3. I componenti esperti in analisi e valutazione ambientale nelle materie sopra elencate, dovranno essere provvisti di diploma di laurea (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale).
4. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico V.I.A. sono garantite dalla struttura provinciale competente in materia di V.I.A., la quale viene individuata con atto del Dirigente del Settore competente.

ART. 3 – FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO V.I.A.

1. Ai sensi della L.R. 12/2024, il Comitato tecnico V.I.A. è l'organo tecnico-istruttorio dei procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale delle tipologie progettuali di competenza provinciale così come individuate nell'allegato A1 e A2 della L.R. 12/2024.
2. Il Comitato tecnico V.I.A., nei procedimenti di V.I.A., formula il parere, di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. n. 12/2024, in ordine alla compatibilità ambientale delle tipologie progettuali di competenza provinciale così come individuate nell'Allegato A1 della L.R. n. 12/2024. Si esprime anche in merito alla Valutazione d'Incidenza Ambientale (VIncA) ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. n. 12/2024.
3. Dopo l'esame dei progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale il Comitato tecnico V.I.A. esprime un parere che può essere: favorevole, negativo o favorevole con raccomandazioni e/o condizioni ambientali.

In quest'ultimo caso il parere deve contenere le condizioni ambientali per adottare le misure correttive opportune a mitigare gli impatti significativi derivanti dall'attuazione e gestione del progetto.

In caso di parere negativo del Comitato tecnico V.I.A. il progetto non può essere realizzato.
4. Sulla base del parere del Comitato tecnico V.I.A. e dell'esito dell'eventuale conferenza di servizi, il dirigente responsabile della struttura provinciale competente in materia di V.I.A. adotta il provvedimento finale, denominato "Giudizio di compatibilità ambientale". Tale provvedimento può discostarsi motivatamente dal parere del Comitato tecnico V.I.A..



Provincia di Padova

Regolamento Comitato Tecnico Provinciale V.I.A.

5. Ai sensi della L.R. 12/2024, il Comitato tecnico V.I.A. è l'organo tecnico-istruttorio dei procedimenti di verifica di assoggettabilità delle tipologie progettuali di competenza provinciale così come individuate nell'Allegato A2 della L.R. n. 12/2024. In tal caso il Comitato tecnico V.I.A. esprime un parere in merito:
 - all'assoggettamento del progetto alla procedura di V.I.A.;
 - all'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A.;
 - all'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., con indicazione delle necessarie raccomandazioni e/o condizioni ambientali per la mitigazione degli impatti.
6. Sulla base del parere del Comitato tecnico V.I.A., di cui al comma precedente, il dirigente responsabile della struttura provinciale competente in materia di V.I.A. adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità.
7. Il Comitato tecnico V.I.A. è l'organo tecnico-istruttorio che si può esprimere anche nei seguenti casi:
 - a) valutazione preliminare di cui all'art.6, comma 9 e 9bis, del D.lgs. 152/06 e smi;
 - b) consultazione preventiva, di cui all'art. 20 D.lgs. 152/06 e smi;
 - c) consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 21 D.lgs. 152/06 e smi;
 - d) provvedimento di V.I.A. nel procedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale (PAUAR);
 - e) proroga dei termini dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e di V.I.A.;
 - f) modifica di condizioni ambientali;
 - g) verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e monitoraggio.
8. Sulla base dei pareri del Comitato tecnico V.I.A. relativi ai procedimenti elencati nel precedente comma il dirigente responsabile della struttura provinciale competente in materia di V.I.A. adotta i rispettivi provvedimenti finali.
9. Il Comitato tecnico V.I.A. partecipa all'audizione nell'inchiesta pubblica e approva l'apposito verbale, i cui esiti sono acquisiti e valutati in sede di espressione del parere di competenza.
10. Il Comitato tecnico V.I.A. può essere interpellato per un parere preventivo, su richiesta del Presidente del Comitato, su altri progetti sottoposti all'esame della Provincia in relazione ad altre finalità, qualora vi sia il dubbio che siano da assoggettare alla procedura di V.I.A. od alla verifica di assoggettabilità a V.I.A..

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO TECNICO V.I.A.

1. Il Comitato tecnico V.I.A. può essere articolato in gruppi di lavoro per lo svolgimento dell'attività istruttoria, fermo restando in capo al Comitato stesso la formulazione del parere.
2. L'assegnazione dei componenti esperti ai vari gruppi di lavoro è disposta dal Presidente, sentiti gli interessati, sulla base delle competenze professionali e delle esigenze istruttorie.
3. In ordine all'individuazione dei componenti dei vari gruppi di lavoro e all'assegnazione delle istruttorie delle singole domande viene individuato dal Presidente un Referente, con funzioni di relatore e coordinatore del gruppo di lavoro.
4. Il gruppo di lavoro può essere integrato da ulteriori esperti del Comitato tecnico V.I.A. nelle materie di specifico interesse, nei casi di complessità istruttoria. Il compenso per gli esperti aggiunti è quello previsto all'art. 12, comma 1.
5. All'attività istruttoria dei singoli gruppi di lavoro possono partecipare, su richiesta, anche altri componenti del Comitato tecnico V.I.A..
6. Ciascun gruppo di lavoro svolge l'attività istruttoria nei modi e nelle sedi di volta in volta ritenuti più opportuni ed effettua i sopralluoghi, con i tecnici dell'Ufficio V.I.A., le verifiche, gli accertamenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, nei tempi programmati dal Presidente.
7. L'istruttoria da parte del gruppo di lavoro si conclude con una relazione scritta contenente una sintetica descrizione dell'attività istruttoria svolta, la situazione di fatto, i presupposti di diritto, le considerazioni di ordine tecnico dei relatori e con una proposta di parere motivato da sottoporre alla discussione del Comitato tecnico V.I.A. convocato in riunione plenaria.



Provincia di Padova

Regolamento Comitato Tecnico Provinciale V.I.A.

ART. 5 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO V.I.A.

1. Il Comitato tecnico V.I.A. è convocato in riunione plenaria dal Presidente tutte le volte che si renda necessario in relazione all'evasione delle istanze presentate.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare le proprie funzioni ad un dipendente del Settore competente di elevata qualificazione.

ART. 6 – REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE DEL COMITATO TECNICO V.I.A.

1. Il Comitato tecnico V.I.A. in seduta plenaria viene convocato dal Presidente con una comunicazione scritta, contenente la data, l'ora e la sede stabilite per la seduta nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. La convocazione è inoltrata ai componenti del Comitato tecnico V.I.A. con il sistema della posta elettronica certificata (PEC), oppure a mezzo fax o all'indirizzo di posta elettronica anche non certificata fornito dai componenti, almeno 5 giorni prima rispetto alla data della riunione.
3. Le sedute plenarie del Comitato sono valide se è presente la metà più uno dei componenti.
4. I componenti esperti nominati dal Presidente della Provincia devono assicurare, nel corso dell'anno solare, un numero di presenze alle sedute plenarie del Comitato non inferiore al 70% salvo i casi di forza maggiore, per i quali devono comunque provvedere a segnalare tempestivamente l'assenza. Per assenze non giustificate superiori al 30% e in ogni caso per assenze superiori al 50% delle sedute plenarie, il Presidente del Comitato tecnico V.I.A. propone al Presidente della Provincia la revoca dell'incarico e la sostituzione del componente ai sensi del successivo art. 10.
5. Nelle riunioni plenarie:
 - si trattano problemi di carattere generale e di metodo relativi all'attività istruttoria e di valutazione;
 - il Presidente provvede all'assegnazione delle istruttorie a specifici gruppi di lavoro;
 - il referente o altro relatore del gruppo di lavoro relaziona sugli esiti dell'attività istruttoria;
 - si delibera in merito alle opere sottoposte alle rispettive procedure previste dalla L.R. n. 12/2024, secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - su richiesta del referente si esaminano particolari problematiche emerse nel corso dell'attività istruttoria del gruppo di lavoro;
 - si esprime parere preventivo, su richiesta del Presidente della Commissione, su altri progetti sottoposti all'esame della Provincia in relazione ad altre finalità, qualora vi sia il dubbio che siano da assoggettare alla procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a V.I.A..
6. Durante la fase istruttoria il Presidente può consentire la consultazione del soggetto proponente o di un suo delegato, qualora l'interessato ne presenti richiesta scritta, ovvero il Comitato tecnico V.I.A. ravvisi l'esigenza di approfondire alcuni aspetti con lo stesso. In entrambi i casi l'intervenuto deve lasciare la seduta prima del pronunciamento finale del Comitato.
7. Su invito del Presidente partecipano ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, funzionari di enti pubblici territorialmente interessati ed esperti esterni, anche dell'ARPAV, appositamente incaricati della valutazione di aspetti specifici, come previsto al successivo art. 11.
8. Sulla base della relazione istruttoria del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 4, il Comitato tecnico V.I.A. emette parere motivato sull'impatto dell'opera che è chiamato a esaminare.
9. Qualora il Comitato non pervenga a un giudizio unanime sul progetto in esame si procede alla votazione per alzata di mano. Le deliberazioni del Comitato tecnico V.I.A. sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.
10. Il componente del Comitato tecnico V.I.A. che esprima voto difforme dalla relazione del gruppo di lavoro istruttorio ne dà motivazione da inserire a verbale. Non è consentito il voto di astensione.
11. La segreteria del Comitato V.I.A. cura anche la verbalizzazione delle riunioni del Comitato.
12. Il verbale delle riunioni plenarie, firmato dal segretario e dal Presidente del Comitato, deve riportare i partecipanti, gli argomenti trattati e tutte le decisioni assunte; inoltre, dà conto dell'intervento di soggetti terzi ai lavori del Comitato, dell'assegnazione delle istruttorie, delle osservazioni dei vari componenti, dell'esito delle valutazioni. Eventuali registrazioni devono considerarsi quali semplice



Provincia di Padova

Regolamento Comitato Tecnico Provinciale V.I.A.

ausilio alla stesura del verbale, non possono essere messe a disposizione di estranei e saranno eliminate dopo l'approvazione del verbale. Il verbale è approvato dal Comitato tecnico V.I.A. nella prima seduta utile.

ART. 7 – INCHIESTA PUBBLICA

1. L'inchiesta pubblica, disposta ai sensi della L.R. 12/2024 e dei suoi regolamenti, è presieduta dal Presidente del Comitato tecnico V.I.A., che può delegare a ciò il referente o altro componente del gruppo di lavoro.
2. All'inchiesta pubblica partecipano i componenti del gruppo di lavoro a cui è stata assegnata l'istruttoria relativa alla domanda di valutazione da esaminare, possono altresì partecipare anche gli altri componenti del Comitato tecnico V.I.A. Sono invitati, inoltre, coloro che hanno presentato osservazioni e/o pareri; a ciascuno viene data l'opportunità di esprimere considerazioni e al proponente del progetto la possibilità di replica.
3. Della pubblica inchiesta è redatto un verbale con le modalità previste dall'articolo 6.
4. Ai fini della misura del compenso spettante agli esperti l'inchiesta pubblica equivale a una seduta del Comitato tecnico V.I.A..

ART. 8 – DIMISSIONI DI COMPONENTI

1. Le dimissioni dei componenti del Comitato tecnico V.I.A. nominati in qualità di esperti dal Presidente della Provincia sono presentate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con il sistema della posta elettronica certificata (PEC) al Presidente della Provincia e, per conoscenza, al Presidente del Comitato tecnico V.I.A..
2. Le dimissioni sono irrevocabili, e hanno effetto dal 30° giorno successivo a quello del ricevimento da parte della Provincia.
3. Il Presidente della Provincia procede alla nomina del nuovo componente, scegliendo fra esperti nella stessa materia, ai fini della reintegrazione del Comitato, attingendo all'elenco degli idonei dell'apposito bando per l'acquisizione di candidature alla nomina di componente del comitato tecnico provinciale V.I.A. fino ad esaurimento dello stesso.
4. Non è consentita la dimissione dei componenti di diritto.

ART. 9 – DURATA DELL'INCARICO

1. Il Comitato tecnico V.I.A. dura in carica per un periodo di quattro anni. Esercita comunque le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.

ART. 10 – REVOCA E DECADENZA DELL'INCARICO

1. Su proposta motivata del Presidente del Comitato tecnico V.I.A. il Presidente della Provincia può disporre la revoca o decadenza dell'incarico di un componente del Comitato nei seguenti casi:
 - a seguito di gravi inadempienze o ritardi rispetto ai compiti affidati che comportino il superamento dei tempi di conclusione del procedimento previsti dalla L.R. n. 12/2024;
 - in caso di assenze non giustificate superiori al 30% delle sedute del Comitato, o comunque in caso di assenze superiori al 50% delle sedute, su base annua dell'anno solare;
 - in caso di comportamenti non conformi a quanto previsto al successivo art. 14 accertati dalla struttura provinciale competente in materia di V.I.A.;
 - nei casi previsti dalla legge per la sospensione dai pubblici uffici degli amministratori.
2. La revoca o decadenza ha effetto dalla data indicata nel provvedimento del Presidente della Provincia che viene notificato all'interessato ed inviato, per conoscenza, al Presidente del Comitato.
3. Il Comitato può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum. Per la reintegrazione la Provincia adotta la procedura seguita nel caso di dimissioni, di cui al precedente art. 8.



Provincia di Padova

Regolamento Comitato Tecnico Provinciale V.I.A.

ART. 11 – INCARICHI A ESPERTI ESTERNI AL COMITATO TECNICO V.I.A.

1. Per motivate esigenze il Presidente del Comitato tecnico V.I.A. può proporre l'affidamento di istruttorie o di parti di esse ad esperti esterni al Comitato, anche dell'ARPAV, dotati di competenze specifiche.
2. La Struttura competente provvede secondo le procedure previste per l'affidamento degli incarichi professionali esterni.

ART. 12 – COMPENSO PER I COMPONENTI ESPERTI DEL COMITATO TECNICO V.I.A.

1. I compensi per i componenti esperti del Comitato Tecnico V.I.A. saranno determinati da un apposito provvedimento dell'organo competente.
2. La liquidazione del compenso e dei rimborsi viene disposta annualmente dalla Struttura competente, sulla base delle relazioni e delle fatture presentati.

ART. 13 – ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. I criteri e i parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati alle procedure di valutazione sono quelli determinati dalla Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 12/2024 e dei suoi regolamenti attuativi.
2. I suddetti importi dovranno essere versati contestualmente all'inoltro della richiesta di valutazione.
3. Sono esclusi dal pagamento dei costi istruttori i progetti, assoggettati a procedura di V.I.A., relativi a opere che debbano essere eseguite direttamente dalla Provincia con fondi propri.

ART. 14 – NORME DEONTOLOGICHE

1. Nello svolgimento dell'attività presso il Comitato tecnico V.I.A., gli esperti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare essi sono tenuti al segreto relativamente a informazioni e notizie sui progetti e sulle aziende di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato.
2. A tutti i componenti del Comitato si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale.
3. I componenti del Comitato non possono intervenire attivamente alla presentazione al pubblico del progetto di cui alla L.R. 12/2024 e dei suoi regolamenti. Alla data di nomina, in occasione di ciascuna seduta di Comitato tecnico V.I.A., nonché a fronte dell'assegnazione di un'istruttoria, è fatto obbligo di comunicare la situazione di incompatibilità e di astenersi dalla istruttoria, discussione, parere e votazione per la pratica per la quale vi è conflitto di interesse.
4. Non possono inoltre chiedere documentazione direttamente ai soggetti proponenti, ma sono tenuti a segnalare la necessità di integrazioni al Responsabile dell'Ufficio provinciale V.I.A..
5. Gli esperti si attengono inoltre alle norme di deontologia professionale.
6. Nello svolgimento delle attività presso il Comitato gli esperti si assumono la responsabilità delle istruttorie loro assegnate sottoscrivendo la relazione di sintesi che viene depositata agli atti.